



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone

CONTRATTO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE

Tra

L'Ispettorato Territoriale del lavoro di Udine-Pordenone e il dott. Pierluigi ESPOSITO medico specialista in Medicina del lavoro – nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED] e studio professionale in Via [REDACTED] – CIG: Z8235E03CE

PREMESSO

- che il D.lgs. n. 81/2008 e sue modificazioni ed integrazioni contempla, obbligatoriamente, la figura del Medico Competente per quanto attiene la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

TENUTO PRESENTE

- che nella Regione Friuli Venezia Giulia a seguito di richiesta del 4.2.2022 non si è reso disponibile quale Medico Competente alcun sanitario INAIL, come da comunicazione prot. n. U.INAIL.16000.15/02/2022.0000665 del 15 febbraio 2022 della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia dell'INAIL;

PRESO ATTO

- che con Determina n. 55 del 4.4.2022 la dott.ssa Caterina MUSCILLO – Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone stabiliva di procedere, ai sensi dell'art. 36 c. 2, lettera a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i, alla richiesta di preventivo di spesa per lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria e dell'attività del medico competente a n. 5 liberi professionisti, esercitanti l'attività nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO

- che alla scadenza fissata per la presentazione dei preventivi di spesa risultava pervenuta un'unica offerta da parte del dott. Esposito Pierluigi, corredata dal curriculum vitae dal quale è risultato il possesso dei requisiti culturali e professionali, precedenti esperienze lavorative con la Pubblica Amministrazione nonché dall'offerta economica per l'espletamento del servizio;

CONSIDERATO

- che con Determina n. 72 del 26.4.2022 la dott.ssa Caterina MUSCILLO – Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone stabiliva di procedere all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e dell'attività di medico competente al dott. Pierluigi Esposito per il personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro delle sedi di Udine e Pordenone;

CONSIDERATO

- che in data 17.05.2022 la dott.ssa Caterina MUSCILLO – Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone ha nominato quale Medico Competente il dott. Pierluigi ESPOSITO con durata triennale dell'incarico e decorrenza dal 01.06.2022 al 31.05.2025;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Il presente contratto ha per oggetto l'attività di sorveglianza sanitaria, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni, che il dott. Pierluigi ESPOSITO, con firma apposta in calce, si impegna ad espletare nei confronti del personale addetto ai video-terminali presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone nelle due sedi di Udine – Via Morpurgo, 22 e di Pordenone – Via della Vecchia Ceramica, 3 con durata triennale e decorrenza dal 01.06.2022 al 31.05.2025.

Resta inteso che il contratto si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche del D.lgs. n. 81/2008 per quanto attiene i compiti del Medico Competente.

Articolo 2

Il Medico Competente provvederà ad effettuare gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed integr.;

L'attività svolta dal Medico Competente dovrà essere effettuata nella più completa autonomia professionale; Al responsabile dell'Ufficio non potranno essere riferiti elementi afferenti al campo del segreto professionale sanitario;

Il Medico Competente presterà la propria attività nei giorni e nelle ore concordate con il Datore di Lavoro;

Gli eventuali accertamenti di approfondimento ed esami specialistici saranno effettuati, quando necessari, a carico dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone;

Il medico Competente istituirà ed aggiornerà, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso l'Ufficio di Udine con salvaguardia del segreto professionale (art. 25, c. 1, lett. c);

Il Medico Competente fornirà informazioni ai lavoratori e su richiesta ai loro rappresentanti, sul significato degli accertamenti sanitari;

Il Medico Competente provvederà affinché vengano visitati gli ambienti di lavoro, assieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, almeno due volte all'anno e parteciperà alla riunione periodica indetta dal Datore di Lavoro almeno una volta all'anno (art. 35);

Il Medico Competente provvederà ad informare per iscritto il lavoratore ed il responsabile dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone di un eventuale giudizio di inidoneità formulato sulla base degli accertamenti sanitari (art. 41, c. 6 bis).

Articolo 3

Il contratto avrà durata triennale, con decorrenza 01.06.2022 e fino al 31.05.2025. È data facoltà alle parti di recedere motivatamente dal presente contratto con preavviso di 60 giorni dalla data di scadenza da comunicare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 4

Viene stabilito un costo annuo onnicomprensivo di euro 78,00 (in esenzione IVA) per l'assistenza fornita dal Medico Competente e attività connesse, anche per riunione periodica con esposizione e relazione sanitaria annuale (artt. 35 – 41 D.lgs. n. 81/2008).

Per visita medica preventiva, periodica o altre fattispecie come da punto 2 dell'art. 41 del D.lgs. n.

81/2008, euro 20,00 (in esenzione IVA) a dipendente con formulazione del giudizio di idoneità lavorativa e formazione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio del personale.

Per screening visivo con visiotest viene pattuito il costo (in esenzione IVA) di euro 20,00.

Per ogni singolo sopralluogo viene pattuito il costo (in esenzione IVA) di euro 20,00.

Per ogni prestazione ulteriore viene pattuito il costo (in esenzione IVA) di euro 20,00 orarie.

Corsi di formazione con tariffa da concordare.

Detti corrispettivi saranno esigibili a seguito di emissione di fattura elettronica intestata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone, C.F. 97900660586, codice IPA PWRCBB e sulla quale dovrà essere riportato il seguente codice CIG Z8235E03CE.

Articolo 5

Il Medico Competente è autonomo Titolare del trattamento dei dati, in quanto nello svolgimento dei compiti che la legge gli attribuisce in via esclusiva (attività di sorveglianza sanitaria e tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori) è l'unico legittimato ex lege a trattare in piena autonomia e competenza tecnica i dati personali e di natura sanitaria indispensabili per tale finalità.

Pertanto, il Medico Competente, nell'ambito del suo ruolo, determinerà autonomamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali dei dipendenti di questo Ispettorato Territoriale, decidendo e ponendo in atto, sempre in via autonoma, le più adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza, per garantire un livello di tutela dei dati adeguati al rischio.

Il Medico Competente si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o a causa del suo incarico. In caso di risoluzione del contratto e alla scadenza dello stesso si impegna a restituire al Datore di Lavoro Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta e a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati.

Le Parti contraenti, avvalendosi dell'apporto dei propri collaboratori, si impegnano a trattare i dati di cui verranno a conoscenza in esecuzione del presente contratto e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, come informazioni riservate, e non le renderanno accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.

Il contraente dichiara espressamente con la sottoscrizione del presente contratto, di assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati trattati e assicurare la tutela dei diritti e libertà degli interessati, tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento eseguito.

A tal fine il contraente dovrà:

- mettere a disposizione dell'INL tutte le informazioni necessarie ad eseguire le attività di verifica previste dall'art. 28 lettera "h" del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga del servizio oggetto del presente rapporto;


- comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartite."

I dati personali del professionista saranno trattati dall'INL, con sede a Roma - Piazza della Repubblica 59, in qualità del Titolare del trattamento, esclusivamente e unicamente ai fini della gestione del contratto. L'INL tratterà i dati personali con le modalità di cui al modulo di informazioni (INLGDP04), consultabile nell'apposita pagina del sito istituzionale: <https://www.ispettorato.gov.it/Pagine/privacy.aspx>. Il mancato rilascio dei dati personali comporta l'impossibilità per la S.V. di accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali tra l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone in persona del suo Direttore — dott.ssa Caterina MUSCILLO, in qualità di datore di lavoro - e il dott. Pierluigi ESPOSITO.

Udine, 24 maggio 2022

Il Datore di lavoro



Il Medico Competente
dott. Pierluigi Esposito



Art. 35.**Riunione periodica**

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Sezione IV**Formazione, informazione e addestramento****Art. 36.****Informazione ai lavoratori**

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; ⁽¹⁾
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

(1) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39.

Art. 37.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose (1).

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

- c) valutazione dei rischi;

- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

(1) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39.

Sezione V

Sorveglianza sanitaria

Art. 38.

Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- c-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 39.

Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Art. 40.

Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in Allegato 3B.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPEL.

2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e Allegato 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.

Art. 41.
Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- [a) in fase preassuntiva;]
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

[8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.]

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.